

**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA INTEGRATIVA PER IL  
CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS.**

ALL'ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI  
DEL CORONA VIRUS N.1/2020 EMANATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

**IL SINDACO**

- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, art. 1 comma 16 ultimo periodo, in relazione al quale *“...la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del ...”* articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
- VISTO** l'art. 1 comma 1 lettera mm) del DPCM 17 maggio 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 – secondo cui *“le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, **secondo le prescrizioni adottate dalle regioni** idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.”;*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 maggio 2020 n. 82 recante *“Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”* e, in particolare:
- l'allegato 2 *“Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2 A”;*
  - l'allegato 6 *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia Romagna”;*
- VISTA** l'**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020**, approvata con determinazione 21 maggio 2020 n. 8556 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, riportante, in premessa, di aver *“Ritenuto di recepire le misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al citato Protocollo nell'ambito dell'ordinanza balneare per il*

2020, finalizzata al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza e disposizioni operative omogenee sul territorio regionale;”;

- VISTA** l'**ORDINANZA BALNEARE N. 1/2019**, approvata con determinazione 8 marzo 2019 n. 4234 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, con la quale l'ente locale:
- ha disciplinato l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza, valida a partire dall'anno 2019 e in vigore fino a modifica o sostituzione;
  - all'art. 1 commi 1, 5 e 6, all'art.2 comma 1, all'art.4 comma 1 lett. c) e j) ed all'art. 5 lett. a) comma 5 e lett. c) commi 3 e 6 e all'art. 6, prevede la competenza dei Comuni, nel rispetto dei parametri fissati dai sopra richiamati articoli, ad integrare mediante propria Ordinanza la disciplina ivi prevista;
- VISTA** l'**ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA** 16 aprile 2019 n. 546/2019 del Sindaco di Ravenna;
- ATTESO** che il punto 5 dell'art. 1 dell'**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020** stabilisce, in particolare, che *“la stagione balneare 2020 è compresa tra il 23 maggio e il 31 dicembre 2020; la stagione balneare estiva è compresa fra il 23 maggio 2020 e il 25 ottobre 2020; l'attività balneare è compresa fra il 13 giugno e il 13 settembre 2020.”*;
- RITENUTO** di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al citato Protocollo nell'ambito dell'**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020**, finalizzata al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza e disposizioni operative omogenee sul territorio del Comune di Ravenna;
- CONSIDERATO** che l'**ORDINANZA BALNEARE N. 1/2019** resta, sì, in vigore, ma che, per l'anno 2020, le parti incompatibili con l'**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020** sono disapplicate fino al termine di validità di quest'ultima;
- RICHIAMATO** altresì il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 maggio 2020 n. 84 recante *“Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”*;
- VALUTATO** di recepire l'**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020**, il cui termine di validità è fissato al 31/12/2020, salvo proroghe o ulteriori modificazioni;
- RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 27, 28 e 29;
- RICHIAMATA** la L.R. n. 12/1999 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 comma 5;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza TL 1919/2017 PG n. 208888/2017 del 14 novembre 2017 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli

stabilimenti balneari ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori;

- SENTITE** le Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, per quanto di rispettiva competenza;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "*Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale*";
- VISTA** la Delibera del Consiglio Regionale 6 marzo 2003, n. 468 recante "*Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02*" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 123211/202 del 21 dicembre 2009, il POC – Piano dell'Arenile 2009 (pubblicato nel BUR n. 2/2010 del 20 gennaio 2010);
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205*";
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n.172 recante "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*";
- VISTI** il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30, 1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27, 28 e 59;

## **ORDINA**

di recepire e integrare l'**ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020** della Regione Emilia Romagna come segue.

### **A) DISPOSIZIONI GENERALI:**

La presente ordinanza si applica su tutto l'arenile concessionato e non concessionato, a seguito dell'emanazione sull'intero territorio nazionale dei decreti-legge 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33, nonché dei DPCM del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutti i gestori e clienti di stabilimenti balneari e tutti i fruitori delle spiagge libere dovranno attenersi scrupolosamente al Protocollo di cui all'allegato 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82/2020 nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

Dal 25 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 le strutture balneari sono aperte per elioterapia e altre attività consentite nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

I Servizi di salvamento a servizio delle strutture balneari aperte e relativi alle spiagge libere di maggior affluenza indicate nel Piano di Salvamento, sono assicurati dal 13 giugno 2020 al 13 settembre 2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

Nei periodi non ricompresi, il Comune ed i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso deve essere predisposta adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili, redatti in lingua inglese, francese e tedesca: *"ATTENZIONE-MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO"*.

Per quanto riguarda il distanziamento relativo ai sistemi di ombreggio e attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai, etc.) si rimanda integralmente a quanto stabilito all'art. 3, punto 3, lett. e) dell'ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA N. 1/2020 della Regione Emilia Romagna.

Al fine di promuovere e favorire altresì il maggior distanziamento tra i tavoli a servizio della zona bar/ristorante degli esercizi balneari, è consentito il posizionamento degli stessi e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cd. aree polifunzionali.

## **B) SPIAGGE LIBERE:**

L'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito nel rispetto dei criteri della presente Ordinanza nonché delle citate linee guida n. 6: *"Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna"*.

I fruitori dovranno rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdrai, etc.) le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari.

È vietato lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti sia nelle zone a fronte di concessioni che nelle zone di spiaggia libera.

Le spiagge libere presenti nel territorio dovranno essere dotate di specifica cartellonistica plurilingue riportante le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento, etc.) sia in spiaggia che in acqua da parte dei fruitori.

Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

I fruitori delle spiagge dovranno:

-Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;

-Rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

-Impegnarsi al rispetto di tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

E' vietato:

- a) A parziale modifica di quanto disposto dalla lettera i) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza n. 1 2019, praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi.
- b) In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE) o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.

Dovranno essere assicurate opportune misure di pulizia delle spiagge libere, in particolare anche ove consentito l'accesso di animali, individuate con Ordinanza Sindacale n. 866/2019.

### **C) CONTROLLI:**

Dette aree libere dovranno essere controllate da parte della Polizia Locale e dalle altre Autorità a ciò preposte, che vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e sulle misure indicate nelle vigenti disposizioni. A tal fine sarà dato corso, in linea con il sopra citato protocollo, all'*affidamento di servizi di presidio ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, cooperative bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale*".

La presente Ordinanza ha validità fino al 31/12/2020 e, alla scadenza, torna in vigore, in tutte le sue parti, l'Ordinanza n. 546/2019, fatte salve diverse successive disposizioni.

### **RICHIAMA**

Quanto stabilito con Ordinanza TL 1919/2017 PG n. 208888/2017 del 14 novembre 2017 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli stabilimenti balneari ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori.

### **AVVERTE**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non

rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze e pertanto la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale [...]". Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fin a un terzo".

Proventi: al Comune di Ravenna.

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna, 23 maggio 2020

Il Sindaco  
*Michele de Pascale*

*(documento firmato digitalmente)*